

CIRCOLARE PER IL CLIENTE



Quindicinale N. 144

7 gennaio 2011

FOCUS

a cura dello Studio Meli S.r.l.

Termini di decadenza per l'accertamento fiscale

Tasso legale all'1,5% dal 1° gennaio 2011

Limiti alla compensazione di crediti erariali in presenza di cartelle di pagamento scadute

Deducibilità compensi amministratori

INDICI E STATISTICHE

Indici mensili prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili alle locazioni immobili urbani

T.F.R. – Coefficienti di rivalutazione anno 2010

TERMINI DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO FISCALE

Riepiloghiamo i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi (IRPEF, IRES, IRAP) e dell'IVA:

Periodo d'imposta	Anno invio dichiarazione	In caso di dichiarazione presentata		In caso di dichiarazione omessa	
		2007 cs	2009 ss	2008 cs	2010 ss
2002	2003				
2003	2004	2008		2009	
2004	2005	2009		2010	
2005	2006	2010		2011	
2006	2007	2011		2012	
2007	2008	2012		2013	
2008	2009	2013		2014	
2009	2010	2014		2015	
cs = con adesione alle sanatorie fiscali, L. 289/2002			ss = senza adesione alle sanatorie fiscali		

Ricordiamo che **i termini sopra indicati risultano raddoppiati**, a partire dall'annualità 1998, "quando il contribuente abbia commesso una violazione che comporta obbligo di denuncia, ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Si tratta, in particolare, delle ipotesi in cui i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio abbiano notizia di reato perseguibile d'ufficio nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, caso in cui detti soggetti sono tenuti a farne denuncia per iscritto" (circolare n. 28/E/2006).

TASSO LEGALE ALL'1,5% DAL 1° GENNAIO 2011

Dal 1° gennaio 2011 la misura del saggio degli interessi legali previsto dall'articolo 1284 del codice civile è fissata all'1,5% in ragione d'anno in base al decreto del ministero dell'Economia del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 292 del 15 dicembre.

Il nuovo tasso si applicherà per tutte le operazioni che fanno riferimento agli interessi legali. Aumenta quindi anche il costo del ravvedimento operoso in caso di omessi o tardivi versamenti sanati a decorrere dal 1° gennaio 2011: per le scadenze 2010 ravvedute nel 2011 si dovrà applicare il tasso dell'1% annuo fino al 31 dicembre 2010 e quello dell'1,5% annuo a partire dal 1° gennaio 2011.

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DI CREDITI ERARIALI IN PRESENZA DI CARTELLE DI PAGAMENTO SCADUTE

Articolo 31 del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010

Dal 1° gennaio 2011 è preclusa la compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di violazione è applicabile la sanzione amministrativa pari al 50% dell'importo compensato sino a concorrenza delle somme delle cartelle scadute.

Esempio:

- Tizio ha ricevuto cartelle di pagamento per IVA non versata del 2007 per complessivi euro 8.000, comprese sanzioni e interessi; le cartelle di pagamento sono scadute senza che Tizio abbia provveduto al pagamento;
- Tizio ha un credito Irpef di euro 10.000 da compensare;
- dal 1° gennaio 2011, Tizio potrà utilizzare in compensazione soltanto 2.000 euro del credito IRPEF (pari alla differenza tra i 10.000 euro di credito e gli 8.000 euro di cartelle scadute).

La disposizione in esame è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) e non riguarda le altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali, i contributi previdenziali, ecc..

Qualora sia in corso la sospensione della riscossione (ad esempio la sospensione disposta dalla Commissione tributaria in caso di proposizione del ricorso se dall'atto impugnato può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile ex art. 47, D.Lgs. n. 546/92) ovvero in caso di regolare pagamento delle rate a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo, il contribuente non dovrebbe essere considerato inadempiente e pertanto sembrerebbe possibile ricorrere alla compensazione.

Mancano però chiarimenti ufficiali.

DEDUCIBILITÀ COMPENSI AMMINISTRATORI

Vi ricordiamo che i compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo).

INDICI MENSILI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI (FOI) **APPLICABILI ALLE LOCAZIONI IMMOBILI URBANI**

Per contratti di locazione occorre applicare il 75% dell'incremento

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010. Le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti sono le seguenti:

TABELLA VARIAZIONI 2010			
Mese	Gazzetta Ufficiale	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
		Dell'anno precedente	Di due anni precedenti
GENNAIO	n. 49	1,3	2,9
FEBBRAIO	n. 68	1,3	2,8
MARZO	n. 91	1,5	2,5
APRILE	n. 116	1,6	2,6
MAGGIO	n. 143	1,5	2,2
GIUGNO	n. 170	1,3	1,7
LUGLIO	n. 198	1,7	1,6
AGOSTO	n. 223	1,5	1,8
SETTEMBRE	n. 249	1,6	1,7
OTTOBRE	n. 273	1,7	1,9
NOVEMBRE	n. 301	1,7	2,4
DICEMBRE			

T.F.R. – COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE ANNO 2010

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE			
<i>Anno 2010</i>			
Mese	Indice ISTAT	Coefficiente di rivalutazione	Montante mese
GENNAIO	136,0	0,235457	1,00235457
FEBBRAIO	136,2	0,470913	1,00470913
MARZO	136,5	0,761598	1,00761598
APRILE	137,0	1,162739	1,01162739
MAGGIO	137,1	1,342968	1,01342968
GIUGNO	137,1	1,467968	1,01467968
LUGLIO	137,6	1,869109	1,01869109
AGOSTO	137,9	2,159794	1,02159794
SETTEMBRE	137,5	2,063881	1,02063881
OTTOBRE	137,8	2,354566	1,02354566
NOVEMBRE	137,9	2,534794	1,02534794
DICEMBRE			

www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano - Reg. N. 82 del 22/02/2010 - Editore CESI Multimedia S.r.l. - Via Lentasio, 7 - 20122 Milano, telefono 02.36165.200 - fax 02.36165.250 - e-mail info@cesimultimedia.it. - Questa rivista è inviata per e-mail ed è a disposizione di tutti gli aderenti sul sito www.cesiprofessionale.it/mysolution. Direttore responsabile: Elio Cipriani.

Cesi Multimedia s.r.l.

Via Lentasio, 7 - 20122 Milano - tel. 02.36165.200 - fax 02.36165.250 - e-mail info@cesimultimedia.it -
www.cesiprofessionale.it/MySolution/